



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA(Napoli)
Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc
80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it -

www.istitutocomprensivodesica.edu.it

[Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro](#)

COMUNICAZIONE N. 10

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: fruizione permessi legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33, c. 3.

Il D. vo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 che prevede la necessità di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative che, facendo riferimento anche alla Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022, si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL., in indirizzo.

PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3

L'art. 33, c. 3, della legge n. 104 prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, con possibilità di estensione fino al terzo grado, in situazione di disabilità grave.

- *L'art. 3, c. 1, lettera b), n. 2), del D. vo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 di cui sopra, ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza", ed ha riconosciuto a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.*

Tale diritto, quindi, viene riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, da fruirne in via alternativa tra loro.

Nella parte in cui la legge n. 104 non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per assistere la persona con disabilità in situazione di gravità, nella Circolare INPS n. 38/2017, è stato specificato che i permessi in argomento possono essere fruiti anche dal coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto.

Allo scopo di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comparabili e cioè, uniti civilmente e coniugi, i benefici in parola, sono riconosciuti, in base al rapporto di affinità, sia all'unito civilmente che ad un parente dell'unito. Per lo stesso motivo, i parenti dell'unito civilmente hanno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

FRUIZIONE DI PERMESSI E BENEFICI

Si ricorda ai lavoratori che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92 che, pur trattandosi di un loro diritto, la richiesta del permesso implica una precisa responsabilità di carattere penale e patrimoniale, oltre che personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione¹, impegna, in misura inoppugnabile, il lavoratore richiedente che, in caso di un uso improprio, è soggetto al licenziamento immediato e all'applicazione del codice penale. Egli, pertanto:

- Non può impiegare le giornate di assenza per attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap;
- Non è autorizzato a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall'abitazione, come ad esempio fare la spesa o ritirare la biancheria dalla lavanderia. Di contro, può compiere tutte quelle attività funzionali all'assistenza, come l'accompagnare l'invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci.

Si sottolinea che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

¹ DPR 445/2000, artt. 46 e 47; art. 76

L'INPS, con circolare applicativa n. 45/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato quanto segue:

“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di chiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA è tenuto a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare, preventivamente, con la DS le giornate di permesso, utilizzando il modello ivi allegato che, solo in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione”, potrebbero essere riviste e riorganizzate.

Tuttavia, nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi “devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo 39/93)

Si allega Modello di richiesta permessi retribuiti L. 104/1992.

Alla Dirigente Scolastica
dell'ICS "V. de Sica"

Volla (NA)

Il/la _____ sottoscritto/a

_____ nato/a il _____ a _____ (Prov. _____) residente a _____ (Prov. _____) in Via/Piazza _____ n°____, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _____,

CHIEDE

di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e successive modificazioni in qualità di:

- genitore della persona disabile di età inferiore a tre anni;
- genitore della persona disabile di età superiore a tre anni;
- parente, affine o coniuge di una persona con disabilità;
- disabile lavoratore richiedente i permessi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONI e DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

a. L'ASL di _____, nella seduta del ____/____/____, ha riconosciuto la gravità dell'handicap (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), di:

Cognome e Nome _____

Grado di parentela² _____

(data adozione/affido) _____ data e luogo di nascita _____ Residente a _____, in Via/Piazza _____ come risulta dalla certificazione che si allega;

b. La famiglia anagrafica della persona per la quale vengono richiesti i permessi è così costituita:

| Cognome e Nome | Luogo data nascita | e di | Rapporto parentela | di | (se lavoratore) Dati del datore di lavoro |
|----------------|--------------------------|---------|-----------------------|----|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Di assistere in via continuativa ed esclusiva la persona sopra indicata;

² Indicare se: figlio/a (in caso di adozione/affidamento, indicare la data del provvedimento); Parente o affine entro il 3° grado (specificare se: padre, nuora, ecc.).

☐ La persona per la quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

☐ In caso di visite mediche e terapie appositamente certificate da svolgersi con l'interruzione del ricovero è l'unica persona deputata ad assistere il congiunto.

☐ Nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto portatore di handicap;

oppure

☐ L'altro genitore beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori (si allega dichiarazione di responsabilità dell'altro genitore);

☐ Essere convivente con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo sopra specificato *oppure*

☐ Non essere convivente con il soggetto portatore di handicap, ma di svolgere con continuità l'assistenza allo stesso per le necessità quotidiane non essendoci parenti ed affini entro il 3° grado conviventi con la persona sopra indicata e non lavoratori, che possano fornirLe assistenza;

Solo per coloro che richiedono i permessi per assistere un parente/affine entro il 3° grado:

☐ I seguenti parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con la persona sopra indicata, non possono fornirLe assistenza, ancorché non lavoratori, per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo:

| Cognome e Nome | Motivo per cui non può prestare assistenza (indicare il n°/lett. corrispondente ad una o più motivazioni sottoelencate) |
|----------------|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell'INPS:

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) Riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - b) Riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
 - c) Età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
 - d) Età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - e) Infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
- 2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
- 3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenni handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

Solo per coloro che richiedono i permessi in qualità di disabile lavoratore:

Voler fruire dei permessi secondo le seguenti modalità:

tre giorni al mese;

due ore al giorno dalle ore _____ alle ore _____;

Impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione, consapevole che le amministrazioni possono effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445.

Il/la Dichiarante

Data _____

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ISTITUTO _____

VISTA l'istanza di cui sopra e la documentazione allegata, si autorizza/non si autorizza la fruizione dei benefici previsti dalla Legge 104/92, art. 33 e successive modificazioni. Motivi eventuale diniego:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Volla, _____

Note per i richiedenti

1. L'handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del "*cariotipo*" da allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
 - a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.
 - b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).
 - c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensili a condizione che siano conviventi con il figlio. In assenza di convivenza va dimostrata l'esclusività e la continuità dell'assistenza, cioè non devono essere presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
3. Parenti o affini entro il 3° grado
 - a. L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre che ai genitori, ai coniugi, ai **parenti ed affini fino al terzo grado** di parentela che assistano in via esclusiva e continuativa la persona con handicap grave, anche se non convivente.
 - b. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L'affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero.

Norme comuni

- Continuità: consiste nell'effettiva assistenza al soggetto con handicap per le sue necessità quotidiane. la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non

necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. “Pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana continuativa. ma viene richiesta una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza”.

In caso di lontananza, “Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile” (cfr circ. 17/07/2000 n° 133, 11/07/2003 n° 128 dell’INPS e circ. 10/07/2000 n° 34 dell’INPDAP).

- **Esclusività:** il lavoratore richiedente i permessi deve essere **l’unico soggetto** che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività non è realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, oppure con soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L’INPS elenca dettagliatamente le condizioni in cui è riconosciuta l’impossibilità di assistenza da parte di familiari conviventi con il disabile:

Elenco delle motivazioni che impediscono di fornire assistenza alla persona handicappata individuate con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 dell’INPS:

- 1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l’handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - f) riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le *pensioni di inabilità* o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
 - g) riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le *pensioni di invalidità civile*, gli *assegni di invalidità INPS*, le *rendite INAIL*, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
 - h) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
 - i) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
 - j) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.

- 2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
- 3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenni handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.
- **Ricovero a tempo pieno in istituti specializzati**: l'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi lavorativi non possono essere concessi nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso **istituti specializzati**. Non vengono menzionati i ricoveri ospedalieri di altro tipo.
 - **Cumulabilità dei permessi da un mese all'altro**: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne successivamente, dopo la fine del mese.
 - **Ferie e XIII^a mensilità**: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005, ha comunicato, in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità. [[vedi la Circolare](#)].
 - **Part-time orizzontale**: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).
 - **Part-time verticale**: L'INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
L'INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: $x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).
 - **Modalità di fruizione dei permessi**: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere temperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all'art 15 comma 6 prevede che: *"I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge*

5 febbraio 1992, n. 104 ...- omississ -... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza.